



Il Commissario Straordinario

Al Presidente dell'Associazione nazionale
Agenti professionisti di Assicurazione
Dott. Vincenzo Cirasola

E, p.c.
Al Sottosegretario del Ministero delle
imprese e del made in Italy
On. Massimo Bitonci

Al Direttore Centrale delle politiche del lavoro
e welfare della Confcommercio
Dott. Guido Lazzarelli

Oggetto: *"Esclusione degli Agenti Assicurativi dai provvedimenti INPS "Decontribuzione sud -circ.33/21" "Decontribuzione Under 36 – circ. 56/21" ".* Riscontro nota prot. N. 3-IST/2023 del 1° agosto 2023

Con riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale codesta Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (ANAPA) si è rivolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all'Istituto in merito all'esclusione delle imprese assicurative dalla fruizione delle misure di sostegno "Decontribuzione Sud" e "Giovani under 36", si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti.

L'applicazione concreta di tali strumenti - diretti al contrasto alla crisi economica originata dapprima dalla pandemia e in seguito dall'insorgere del conflitto russo-ucraino - è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal *Temporary Framework* e dal *Temporary Crisis Framework*, istituti di carattere eccezionale, introdotti dalla Commissione Europea con l'obiettivo di disciplinare, in maniera più flessibile, la concessione degli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e ss. TFUE, così da rendere la loro erogazione più semplice e rapida.

L'INPS, tramite la Circolare n. 33 del 22/02/2021, si è espresso sulla non applicabilità delle misure in esame alle imprese assicurative, richiamando l'orientamento della Commissione Europea, manifestato nella

“Decision C (2021) 1220 final”, volto ad escludere dalla fruizione delle suddette misure di sostegno le imprese operanti nel settore finanziario-assicurativo.

Successivamente, l’Istituto, con nota del 17 luglio 2023 di riscontro ad apposita richiesta inviata dal Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione, si è nuovamente pronunciato sulla questione, richiamando l’interpretazione del dato normativo più volte fornita dalla Commissione Europea e specificando che l’orientamento dell’Organo comunitario non può essere superato dall’interpretazione dell’Istituto, in base al principio della primazia del diritto europeo, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dai Trattati istitutivi.

Tanto premesso, per quanto di competenza dell’Istituto, risulta evidente che l’attuale contesto normativo non consenta una diversa interpretazione dell’orientamento già espresso.

L’occasione è gradita per formulare distinti saluti.


Micaela Gelera